

Azienda Ospedaliera Universitaria
"Policlinico Paolo Giaccone"
di Palermo



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 688

del 11-08-2020

Oggetto: Conferimento incarico professionale all'Avv. Francesco Paolo Rubbio del Foro di Palermo per la proposizione di appello avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Palermo, Sez. lavoro, nn. 1711/2020, 1718/2020 e n. 1719/2020, pubblicate il 19/06/2020, relativamente ai ricorsi R.G. nn. 9025/2015, 9023/2015 e 9024/2015.

<p><u>DIREZIONE AZIENDALE</u></p> <p>La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine e n. 1 allegato</p>	<p><u>Area Economico Finanziaria e Patrimoniale</u></p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>del</p> <p>Conto Economico _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale</p>
---	---

Il Commissario Straordinario
Nominato con D.A. n. 599 dell'1 luglio 2020
Ing. Alessandro Caltagirone

Con l'intervento per il parere prescritto dall'art. 3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo n. 229/99, del Direttore Sanitario Dott.ssa Giovanna Volo

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante



Deliberazione n. 688 del 11-08-2020


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO il D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme sul *"riordino della disciplina in materia sanitaria"*;
- VISTO il D. Leg.vo 21 dicembre 1999, n. 517 recante la disciplina dei rapporti fra il S.S.N. e le Università;
- VISTA la legge regionale n. 5 del 14.04.2009, pubblicata nella GURS parte I n. 17 del 17.04.2009, con la quale sono state stabilite le norme per il riordino del SSR, in conformità ai principi contenuti nel D. Leg.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.A. del 10 marzo 2020 di approvazione, ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 517/99 e ss. mm., del protocollo d'Intesa stipulato tra la Regione Siciliana – Assessorato della Salute e l'Università degli Studi di Palermo, pubblicato nella GURS del 3 aprile 2020;
- VISTA la deliberazione n. 834 del 16 agosto 2019, con la quale è stata nominata, quale Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", la Dott.ssa Giovanna Volo;
- VISTA la deliberazione n. 566 del 3 luglio 2020 di presa d'atto del D.A. n. 599 del 1 luglio 2020 di nomina del Commissario Straordinario dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo, Ing. Alessandro Caltagirone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, della L.R. n. 5/2009 e ss. mm. ii., e dell'art. 2 del D.L.vo n. 171 del 4 agosto 2016 e ss. mm. ii.;
- VISTI i ricorsi R.G. nn. 9025/2015, 9023/2015 e 9024/2015, proposti dinanzi al Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, rispettivamente, dai sigg. La Fata Luigi ed altri (+ 19), Ciancimino Pergiuseppe ed altri (+36), dai sigg. Gullo Giuseppe ed altri (+ 10);
- VISTE le deliberazioni nn. 514/2017, 515/2017 e 517/2017, del 7 giugno 2017, di conferimento incarico professionale all'Avv. Francesco Paolo Rubbio del Foro di Palermo per la difesa in giudizio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" relativamente ai sopra indicati ricorsi;
- VISTE le sfavorevoli sentenze emesse dal Tribunale di Palermo, Sez. lavoro, nn. 1711/2020, 1718/2020 e n. 1719/2020, pubblicate il 19/06/2020, a definizione dei superiori giudizi;
- VISTA la nota e_mail del 22 giugno 2020 con la quale l'Avv. Francesco Paolo Rubbio, come sopra incaricato della difesa dell'Azienda nei giudizi in argomento, nel trasmettere le richiamate sentenze, ha precisato, tra l'altro, che: *"La sentenza si inserisce nel solco dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione. Dunque i margini per*



promuovere un'impugnazione in appello sono molto limitati, anche se la tesi sostenuta in primo grado, ad avviso dello scrivente, è sostenibile in punto di diritto";

- VISTA la successiva nota e_mail con la quale l'Avv. Francesco Rubbio comunica, in data 27 luglio, la notifica delle sentenze ai fini della decorrenza dei termini brevi di impugnazione, precisando che il termine per un'eventuale appello andrà a scadere il 25 agosto 2020.
- VISTA la nota prot. n. 4849 del 9 luglio 2020 con la quale l'Area Risorse Umane dell'Azienda ha stimato l'entità della (notevole) ricaduta economica derivante dall'esecuzione delle citate sentenze per il periodo cui le stesse si riferiscono, tenendo anche conto degli (ingenti) esborsi derivanti, nei prossimi anni, dalla messa a regime delle posizioni economiche dirigenziali riconosciute ai ricorrenti, nei limiti di cui in sentenze.
- VISTE le intervenute nuove determinazioni comunicate con nota prot. n. 13315 del 21 novembre 2019 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, avente ad oggetto "Corte Suprema di Cassazione - sez. III civile: sentenza n. 24545/2018 - applicabilità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle Aziende Ospedaliere Universitarie;
- VISTA la corrispondenza intercorsa con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, e, nello specifico, le note prot. n. 5516 del 24 giugno 2020, n. 6289 del 22 luglio 2020 e n. 6482 del 30 luglio 2020, in ordine ad eventuali utili impugnazioni da proporre avverso le sentenze in argomento;
- VISTA la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo prot. n. 2020/62503 AL 2017/3328 del 6 agosto 2020, a mezzo della quale, a riscontro della corrispondenza intercorsa sopra richiamata, viene rappresentato, tra l'altro, che: *"Dalla lettura dei fascicoli di parte, con specifico riferimento alla memoria difensiva depositata in primo grado dall'Avv. Rubbio, emerge che una parte delle pretese di Codesta Azienda Ospedaliera è stata in primo grado avanzata nei confronti dell'Università di Palermo. In particolare ci si riferisce alle eccezioni di cui alle lettere b) e c) delle memorie depositate. La prima eccezione è infatti diretta a far accertare l'insussistenza della legittimazione passiva dell'Azienda Ospedaliera, ritenendosi legittimata la sola Università di Palermo. La seconda eccezione è diretta a contestare la validità e la legittimità di procedure selettive poste in essere dall'Università per il reclutamento del personale; l'asserita illegittimità, si sostiene, farebbe venir meno il presupposto per il riconoscimento, in capo ai ricorrenti, dell'indennità da essi richiesta al Giudice di Prime Cure.*
Tanto premesso, si osserva che il patrocinio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, è inscindibilmente legato, in via consequenziale, al patrocinio autorizzato delle Università, previsto dall'art. 43 R.D. 1611/1933. Ciò è stato da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione con sent. n. 24545 del 2018 ove, per quel che qui maggiormente interessa, può leggersi che: "il complesso assetto normativo che regola le aziende ospedaliere universitarie, unitamente ai principi enunciati da questa Corte nei precedenti richiamati, convergono nel senso di riconoscere una piena osmosi ed una sostanziale cogestione tra le università e le aziende ospedaliere universitarie, contrariamente a quanto sostiene l'odierna



ricorrente, che fonda il ricorso proprio sull'esistenza di una totale autonomia tra le due" (par. 1.3.).

Nella pronuncia citata si rileva dunque che il patrocinio delle Aziende Ospedaliere discende da quello dell'Università in quanto le prime sono volte anche alla realizzazione dei compiti istituzionali delle seconde, il che "è un indizio forte del collegamento esistente fra le une e le altre".

Il patrocinio delle Aziende Ospedaliere, pertanto, in quanto implicitamente derivante dal patrocinio autorizzato espressamente previsto per le Università, presuppone, per la sua concreta operatività, una cointeressenza tra i due soggetti.

Ne consegue che il patrocinio non può sussistere laddove sia necessario sostenere in giudizio, a difesa delle Aziende Ospedaliere, ragioni contrarie ed opposte, anche solo astrattamente, a quelle dell'Università.

Ebbene, considerato che l'eventuale proposizione del gravame avverso le sentenze in oggetto non può prescindere dalla perorazione delle citate eccezioni, e considerato, inoltre, che tali difese appalesano un conflitto di interessi con l'Università di Palermo, la Scrivente non può assumere il patrocinio di Codesta Azienda nel giudizio di appello.

Né sembra possibile patrocinare Codesta Azienda attraverso la proposizione di un ricorso che abbandoni le eccezioni suddette. Ciò perché, impregiudicata ogni valutazione circa l'ammissibilità di un ricorso fondato esclusivamente su tale motivo (anche alla luce della consolidata giurisprudenza di segno contrario), ciò priverebbe Codesta Azienda di una linea difensiva di notevole pregnanza.

Di conseguenza, come da interlocuzioni intervenute per vie brevi, si rimette a codesta Azienda Ospedaliera Universitaria ogni valutazione in merito alla proponibilità del gravame con un diverso patrocinio....."


RITENUTO sussistente, dunque, l'interesse dell'Azienda a proporre impugnazione avverso le sentenze sopra richiamate;

RITENUTA la necessità di affidare opportunamente il mandato difensivo per la proposizione di appello avverso le sentenze in oggetto all'Avv. Francesco Paolo Rubbio del Foro di Palermo, professionista già incaricato dalla Direzione Generale dell'Azienda per la rappresentanza e difesa della stessa relativamente ai giudizi di I grado;

ATTESO CHE il suddetto professionista risulta annoverato tra i professionisti indicati nell'Albo degli avvocati fiduciari dell'Azienda che hanno espressamente accettato di applicare le tariffe forensi al minimo tariffario, secondo valore *indeterminato-complessità bassa* a prescindere dal valore effettivo della controversia, con una decurtazione del 30% e senza alcun aumento per il numero delle parti;

VISTO il Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, recante "norme sulle liberalizzazioni" convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, ed in particolare l'art. 9 che prevede l'abrogazione delle tariffe professionali;

VISTO il Decreto n. 55 del 10.03.2014 del Ministero della Giustizia, pubblicato nella G.U.R.I. n. 77 del 02.04.2014 (entrato in vigore il 03.04.2014) recante il "Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione



forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e ss. mm. e ii;

VISTO il preventivo di spesa inviato, unitamente a n. 3 procure speciali alle liti, dall'Avv. Francesco Paolo Rubbio a mezzo e_mail pec del 9 agosto 2020;

VISTO l'ulteriore preventivo di spesa inviato dal predetto Avvocato a mezzo e_mail pec del 10 agosto 2020 (riportante, erroneamente, ancora la data del 9 agosto 2020), che qui si allega al presente atto per farne parte integrante;

CONSIDERATO che tale ultimo preventivo, in relazione dell'attività difensiva da espletare, nella specie, nell'interesse dell'Azienda, deve ritenersi congruo, in quanto redatto secondo valore indeterminato-complessità bassa a prescindere dal valore della controversia, con una decurtazione del 30% e senza aumento per il numero delle parti, e deve intendersi approvato da questa Direzione Aziendale, con il presente atto;

CONSIDERATO che nel totale complessivo di tale ultimo preventivo, pari ad € 12.675,39, gli onorari sono calcolati al netto di C.P.A. e I.V.A. e che tale preventivo è comprensivo dell'importo di euro 1.165,50 (388,50 x 3) a titolo di contributo unificato da versarsi a fronte delle n. 3 proponende impugnazioni.

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti

DELIBERA

- di proporre appello avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Palermo, Sez. lavoro, nn. 1711/2020, 1718/2020 e n. 1719/2020, pubblicate il 19/06/2020, relativamente ai ricorsi R.G. nn. 9025/2015, 9023/2015 e 9024/2015;
- a tal fine, di affidare opportunamente il relativo mandato difensivo all'Avv. Francesco Paolo Rubbio, presso il cui studio sito in Palermo, Via Marchese di Villabianca, 54 - 90143, questa Azienda elegge domicilio;
- di provvedere al pagamento della somma complessiva di euro 11.509,89, già comprensiva di rimborso forfettario per spese generali del 15%, al termine dei giudizi ed a presentazione della relativa fattura elettronica sulla piattaforma elettronica aziendale (cod. univoco: UF52JF), oltre C.P.A. ed I.V.A.;
- di provvedere al pagamento complessivo di euro 1.165,50 (euro 388,50 x 3) a titolo di contributo unificato da versare per la proposizione degli appelli;
- di dare mandato all'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale di imputare i sopra indicati importi sul relativo conto di costo e di provvedere al pagamento del contributo unificato, nei termini e modi che l'Area medesima avrà cura di concordare direttamente con l'Avv. Francesco Paolo Rubbio al momento del deposito dei ricorsi presso la Corte di Appello di Palermo, Sez. Lavoro, e ciò anche a titolo di rimborso laddove l'importo del suddetto contributo unificato venga anticipato dal professionista.



Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Giovanna Volo)
ASSENTE

Il Commissario Straordinario
(Ing. Alessandro Caltagirone)

Il Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 15-08-2020 e che nei 15 giorni successivi:

- ⊗ non sono pervenute opposizioni
- ⊗ sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

**DELIBERA NON SOGGETTA AL
CONTROLLO**

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- ⊗ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- ⊗ Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- ⊗ Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- ⊗ Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- ⊗ Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile